



**REGOLAMENTO PER L'ELEZIONE
DELLE SASE DEI/DELLE
DELEGATI/E
AL II CONGRESSO Territoriale
CISL Funzione Pubblica
SIENA-GROSSETO**

**Consiglio Generale Cisl FP
Siena, 28 DICEMBRE 2016**

TITOLO I

Congresso Nazionale

Il Congresso Territoriale della Federazione Lavoratori Pubblici e dei Servizi (CISL Funzione Pubblica, CISL FP, FPS) SIENA-GROSSETO si svolgerà il **giorno 25 febbraio 2017**.

Le strutture regionali di Federazione eleggono, nei propri congressi, i/le delegati/e al Congresso Nazionale.

Le strutture territoriali di Federazione eleggono, nei propri congressi, i/le delegati/e al Congresso Territoriale

In ogni fase congressuale hanno diritto al voto gli/le iscritti/e alla CISL in possesso della tessera CISL Funzione Pubblica alla data del 31.12.2016 ed in regola con i contributi alla data di svolgimento del Congresso.

Entro il 15.12.2016 le UST dovranno inderogabilmente inserire nel TUST i dati di chiusura tesseramento sulla base dei dati comunicati dalle Federazioni territoriali, Regionali e Interregionali di categoria.

La Segreteria Nazionale comunicherà a tutte le strutture il numero degli/delle iscritti/e, certificato dalla Segreteria Confederale, sulla base del quale si svolgeranno i rispettivi Congressi.

TITOLO II

Norme generali comuni

Art. 1

(Indizione delle Assemblee e dei Congressi)

Le varie fasi congressuali delle strutture della CISL Funzione Pubblica si svolgeranno come segue:

- a) Congressi di base nei luoghi di lavoro e/o nel territorio, nel caso di piccoli Enti, per l'elezione dei/le delegati/e ai Congressi delle Federazioni Territoriali CISL Funzione Pubblica e l'elezione delle SAS;
- b) Congressi delle Federazioni Territoriali CISL Funzione Pubblica per l'elezione dei/delle delegati/e ai congressi delle Federazioni Regionali-interregionali, regionalizzate CISL Funzione Pubblica e delle Unioni Sindacali Territoriali (UST);
- c) Congressi delle Federazioni Regionali CISL Funzione Pubblica per eleggere i/le delegati/e al congresso della Federazione Nazionale CISL Funzione Pubblica e delle Unioni Sindacali Regionali-Interregionali (USR-USI) e Regionalizzate;

Il numero dei/le delegati/e ai vari livelli congressuali è determinato secondo la quantità e le modalità previste dai singoli regolamenti territoriali o regionali.

Per quanto riguarda i congressi territoriali CISL Funzione Pubblica, i voti rappresentati dai/le delegati/e eletti dai congressi di base devono essere pari al totale degli/delle iscritti/e ai comparti di provenienza (Agenzie Fiscali, Enti pubblici non economici, Ministeri, Autonomie locali, Sanità pubblica e privata, Terzo settore/socio sanitario), per i quali, in caso di resto, si procederà per ciascuna con un unico arrotondamento a livello territoriale.

Art. 2

(Comunicazione della data e del luogo di svolgimento dei Congressi)

La data e la località di svolgimento dei Congressi ai vari livelli e delle Assemblee Elettive devono essere comunicate da parte delle Strutture competenti con un preavviso di almeno otto giorni:

- a) alle rispettive Segreterie delle Federazioni Territoriali per i Congressi ed Assemblee di cui al punto a) dell'art. 1;
- b) alle rispettive Segreterie delle Federazioni Regionali-interregionali, regionalizzate per i Congressi di cui al punto b) dell'art. 1;
- c) alla Segreteria della Federazione Nazionale per i Congressi di cui al punto b), c) dell'art. 1.

Art. 3

(Ordine del giorno)

L'ordine del giorno dei Congressi e delle Assemblee Elettive è il seguente:

- a) elezione della Presidenza e della Segreteria;
- b) elezione delle Commissioni congressuali;
- c) relazione della Segreteria;
- d) votazione dei documenti congressuali;
- e) elezione degli organismi direttivi;
- f) elezione del Collegio dei Sindaci ove previsto;
- g) elezione dei/delle delegati/e ai Congressi di livello superiore.
- h) Relazione del Collegio dei sindaci revisori

Art. 4

(Elezione Ufficio di Presidenza e Commissioni)

I Congressi e le Assemblee Elettive eleggono, tenendo conto delle rispettive necessità ed eventualmente unificando:

- a) l'ufficio di Presidenza;
- b) l'ufficio di Segreteria;
- c) la Commissione Elettorale;
- d) la Commissione Verifica poteri;
- e) la Commissione per la Mozione e per i documenti congressuali.

Art. 5

(Ufficio di Presidenza e di Segreteria)

L'Ufficio di Presidenza è composto, secondo le necessità, da un Presidente e da uno o due Vice Presidenti.

L'Ufficio di Segreteria è composto, secondo le necessità, da un Segretario e da due componenti.

L'Ufficio di Presidenza, unitamente al/alla Segretario/a, assolve anche alle funzioni di commissione, al fine di:

- esaminare le proposte di emendamenti all'ordine del giorno;
- stabilire l'ordinato svolgimento dei lavori dell'Assemblea o del Congresso;
- autorizzare la distribuzione di documenti;
- decidere sulla pubblicità o meno dei lavori.

Art. 6 (Commissione Verifica poteri)

La Commissione Verifica poteri è composta da un/una Presidente e da almeno due membri ed ha il compito di esaminare e di convalidare le deleghe nonché autorizzare eventuali trasferimenti di deleghe.

Art. 7 (Commissione per le Mozioni)

La Commissione per le Mozioni è composta, secondo le esigenze, da 5 a 8 membri ed ha il compito di elaborare e/o coordinare i documenti finali.

Art. 8 (Commissione Elettorale)

La Commissione Elettorale è composta da un/una Presidente e da un numero minimo di 2 componenti.

Ogni componente della Commissione elettorale assume la Presidenza di un seggio. Agli effetti dello svolgimento delle elezioni, la Commissione è integrata con 2 Scrutatori/scrutatrici per ogni seggio.

La Commissione Elettorale ha, inoltre, il compito di esaminare e decidere, in un'unica e definitiva istanza, tutte le vertenze riguardanti le votazioni per le diverse elezioni.

La Commissione provvederà, al termine degli scrutini, alla proclamazione dei risultati elettorali ed a redigere gli appositi verbali, predisposti dalla Federazione Nazionale, che devono pervenire in duplice copia:

- a) alle rispettive Federazioni Territoriali per quanto riguarda i Congressi di SAS, entro il termine stabilito dai competenti Consigli Territoriali della Federazione.
Le Federazioni Territoriali provvederanno a trasmettere i verbali dei Congressi SAS di posto di lavoro alla Federazione Nazionale entro il termine massimo di 10 giorni dal loro ricevimento per consentire il tempestivo aggiornamento della banca dati del gruppo dirigente.
- b) alle rispettive Federazioni Regionali e Nazionale per quanto riguarda i Congressi delle Federazioni Territoriali entro il termine stabilito dai competenti Consigli Regionali della Federazione;
- c) alla Federazione Nazionale per quanto riguarda i Congressi Regionali di Federazione entro la data del 27/04/2017.

Art. 9
(Interventi in sede congressuale)

Gli iscritti o i/le delegati/e che si iscrivono a parlare sulla relazione hanno la parola nell'ordine di iscrizione, mentre coloro che chiedono di parlare per mozione d'ordine o per questione pregiudiziale hanno immediato diritto alla parola, semprechè il loro intervento riguardi la procedura o questioni in esame al momento in cui la mozione viene presentata e comunque alla fine dell'intervento in corso.

Ogni avente diritto non può prendere la parola che una sola volta sulla stessa relazione, emendamento o mozione.

Sulle pregiudiziali e sulle mozioni d'ordine hanno diritto di parola un partecipante a favore ed uno contro.

Art. 10
(Durata degli interventi)

La durata degli interventi non può superare i 10 (dieci) minuti. Gli interventi possono essere consegnati in forma scritta alla Presidenza.

Gli interventi per la presentazione di mozioni d'ordine non possono superare i 5 (cinque) minuti. Gli interventi sulle mozioni d'ordine, limitati ad un/una congressista che parla a favore e ad uno che parla contro, non possono superare i 3 (tre) minuti.

In caso di proposta di chiusura degli interventi, viene data la parola, per un massimo di 3 (tre) minuti ad un/una congressista che parla a favore e ad uno che parla contro.

Approvata la chiusura della discussione, hanno diritto di parola solo I/le congressisti/e già iscritti a parlare.

Art. 11
(Esame ed approvazione delle Mozioni e Ordini del giorno)

Sulle proposte di mozione presentate al Congresso dall'apposita Commissione, possono essere presentati emendamenti o prospettate mozioni alternative; possono, altresì, essere presentati ordini del giorno. Dette proposte devono avere forma scritta.

La presentazione di emendamenti o le proposte di Mozioni o di Ordini del giorno devono pervenire almeno 2 (due) ore prima del termine fissato per la chiusura degli interventi nelle mani del Presidente della Commissione Mozioni, o di un suo incaricato, che ne darà attestazione scritta ai/alle presentatori/presentatrici.

Gli emendamenti possono essere sottoscritti anche da un/una solo/a delegato/a; le Mozioni e gli Ordini del giorno devono essere sottoscritti da almeno il 5% dei/delle congressisti/e.

La Commissione Mozioni può unificare in un unico testo gli emendamenti che presentano analogia di contenuti.

Sugli emendamenti non accolti la Commissione Mozioni riferirà al Congresso le relative motivazioni.

Sugli emendamenti che non sono stati accolti dalla Commissione per le Mozioni e che vengono riconfermati dai proponenti viene adottata la seguente procedura:

- a) viene data la parola al/alla delegato/a o ad uno dei/delle delegati/e, nel caso di sottoscrizioni plurime, per l'illustrazione dell'emendamento. La durata dell'intervento non può superare il tempo massimo di 5 (cinque) minuti;
- b) possono intervenire un/una delegato/a che parla a favore ed un delegato che parla contro per un tempo non superiore a 3 (tre) minuti ciascuno.

Sugli emendamenti unificati in un unico testo i/le delegati/e proponenti hanno la facoltà di dissociarsi dalla proposta formulata dalla Commissione Mozioni e di riconfermare gli emendamenti originari. In tale caso viene applicata la medesima procedura prevista per gli emendamenti non accolti di cui al comma precedente.

Al termine dell'esame degli emendamenti e delle singole mozioni, il Congresso procede alla votazione di ciascuna di esse nel loro complesso.

La Commissione Mozioni dà conto al Congresso degli Ordini del giorno e delle proposte di mozioni alternative che le sono pervenuti.

Gli ordini del giorno e le mozioni alternative possono essere illustrati da uno dei/delle presentatori/presentatrici, che prende la parola per un tempo massimo di 5 (cinque) minuti.

La procedura stabilita per l'esame degli emendamenti di cui ai commi precedenti viene adottata anche in caso di presentazione di emendamenti alle mozioni alternative.

Sugli Ordini del giorno, la Commissione Mozioni può proporre al Congresso propri emendamenti.

La procedura del presente articolo viene adottata anche per l'approvazione degli Ordini del giorno.

Art. 12 **(Diritto di partecipazione)**

Partecipano con diritto di voto e di parola:

- a) ai Congressi di base delle Strutture Aziendali SAS, gli/le iscritti/e;
- b) ai Congressi delle altre strutture della CISL Funzione Pubblica i/le rispettivi/e delegati/e.

Partecipano inoltre (con solo diritto di parola) in quanto non delegati/e i/le rispettivi/e componenti uscenti e subentranti a qualsiasi titolo degli organi direttivi delle strutture della Federazione.

Art. 13
(Intervento dei rappresentanti della Federazione)

I Congressi delle Strutture Aziendali Sindacali di base (SAS) devono svolgersi con la presenza di un/una rappresentante della Federazione Territoriale designato/a dalla competente Segreteria Territoriale di Federazione.

I Congressi delle Federazioni Territoriali devono svolgersi con la presenza di uno o più rappresentanti designati dalle Federazioni Regionali.

I Congressi delle Federazioni Regionali devono svolgersi con la presenza di uno o più rappresentanti designati dalla Federazione Nazionale.

Art. 14
(Votazioni)

Le votazioni avvengono:

- a) per alzata di mano;
- b) per appello nominale, su richiesta scritta di almeno il 10% dei/delle delegati/e;
- c) per scrutinio segreto le elezioni dei componenti gli organi e dei/delle delegati/e ai Congressi.

Nelle votazioni per alzata di mano e per appello nominale, i/le delegati/e votano procapite e non secondo i voti rappresentati.

Nelle votazioni a scrutinio segreto ogni delegato vota in base al numero degli/delle iscritti/e che rappresenta.

Risultano elette/i le/i candidate/i che hanno riportato il maggior numero di voti salvo quanto previsto dalle norme di garanzia, indicate dall'art. 16 del presente Regolamento, per la presenza di genere, per la presenza di delegate/i immigrate/i e/o di seconda generazione, nonché per la presenza di giovani delegate/i under 35.

Art. 15
(Deleghe)

I/le delegati/e impossibilitati a presenziare ai Congressi Territoriali, Regionali e Nazionale possono trasferire il loro mandato ad altro delegato eletto nella medesima istanza congressuale, su convalida della Commissione Verifica Poteri.

Non è ammesso il trasferimento di delega per i Congressi di base (SAS) in quanto è prevista la partecipazione diretta degli/delle iscritti/e.

Nessun/a delegato/a può cumulare più di due deleghe compresa la propria.

Art. 16 (Elezioni)

Le elezioni degli organi direttivi, del Collegio dei Sindaci e dei/le delegati/e ai Congressi di tutte le istanze della Federazione, si svolgono su una o più liste, con voto di lista e con diritto di scelta fra i/le candidati/e delle varie liste.

Non può essere candidata/o per l'elezione a delegata/o al Congresso Confederale colei/colui che è già stata/o eletta/o delegata/o da altro Congresso.

Con deliberazione presa a maggioranza dei 2/3 dei/le delegati/e, si potrà adottare il sistema della lista unica, ove i nominativi dei/delle candidati/e verranno elencati in ordine alfabetico.

La candidatura deve essere accettata per iscritto dall'interessato mediante firma apposta accanto al nominativo di ciascuna lista.

Ogni candidato potrà fare parte di una sola lista e non può sottoscrivere per presentazione alcuna lista per lo stesso tipo di elezione.

Le liste sono valide se presentate da almeno 10% dei/le delegati/e aventi diritto al voto.

Ogni lista deve contenere un numero minimo di candidati/e non inferiore ad 1/3 dei posti da eleggere. Ogni lista deve contenere, tenendo conto della presenza nelle rispettive realtà, un'adeguata percentuale di presenza di delegati/e, giovani under35, stranieri/e. Ogni lista deve contenere un numero di candidature in modo tale che nessuno dei due sessi può essere rappresentato al di sotto del 30% dei/delle candidati/e e del 30% degli eletti. Qualora risultasse eletto un numero inferiore del 30% degli eleggibili si dovrà procedere allo scorrimento della graduatoria dei/delle primi/e non eletti/e della lista congressuale, senza con questo modificare il numero complessivo degli eleggibili.

Ogni delegato/a non può sottoscrivere più di una lista.

Nelle Assemblee Congressuali di base con meno di 30 iscritti/e gli/le stessi/e sono tutti eleggibili ed elettori/elettrici.

Ogni elettore potrà votare soltanto i 2/3 degli eleggibili e non meno di 1/3.

Per l'elezione dei Consigli Generali/Direttivi a tutti i livelli, nel caso di lista unica il numero delle/dei candidate/i, dovrà essere superiore o pari al 20% delle/degli eleggibili .

Nel caso di lista unica per l'elezione delle/dei delegate/i all'istanza congressuale superiore, tale maggioranza non è necessaria.

Per l'elezione dei Consigli Generali/Direttivi a tutti i livelli, nel caso di presentazione di più liste, ciascuna della quali deve prevedere una maggioranza superiore o pari al 20% delle/degli eleggibili della singola lista, il Congresso, con deliberazione presa a

maggioranza dei 2/3 delle/dei delegate/i, può adottare il sistema della lista unica. In tal caso le/i candidate/i devono essere elencate/i in ordine alfabetico, salvo diversa deliberazione della assemblea congressuale.

La maggiorazione, in ciascuna lista, non è necessaria per l'elezione delle/ dei delegate/i alle istanze congressuali superiori.

Il termine per la presentazione delle liste verrà fissato dal Congresso almeno due ore prima dell'inizio della votazione.

Saranno ritenute nulle le schede che portino preferenze in numero superiore ai 2/3 degli eleggibili o inferiore a 1/3. Risultano eletti, nei limiti dei posti da eleggere, i/le candidati/e che hanno riportato il maggior numero di voti.

Le/I componenti il Collegio dei sindaci sono elette/i dalle/dai delegate/i ai vari livelli Congressuali: Il Presidente che sarà nominato dal Consiglio Generale dovrà possedere requisiti e/o titoli di specifica competenza professionale (art.7 Statuto CISL FP).

~~Le/I componenti il Collegio dei Proibiviri sono elette/i dalle/dai delegate/i nel livello Congressuale previsto dall'art.8 e 24 dello Statuto CISL FP. Il Presidente che sarà nominato dal Consiglio Generale dovrà possedere requisiti e/o titoli di specifica competenza professionale (art.10 Statuto CISL FP).~~

TITOLO III

Assemblee congressuali di base (SAS)

Art. 17

(Termini svolgimento)

Entro il 05.02.2017 in tutti i posti di lavoro e/o nel territorio, nel caso di piccoli Enti, si svolgeranno i Congressi di base di ogni singola Amministrazione, Azienda Sanitaria o Ente, individuati dalle Federazioni Territoriali in conformità dell'art. 67 del Regolamento di attuazione dello Statuto CISL Funzione Pubblica, per l'elezione:

- a) del Comitato Direttivo della SAS;
- b) dei/le delegati/e al Congresso della Federazione Territoriale;

Nella stessa sessione congressuale si procederà, qualora previsto, all'elezione delle rappresentanze di base.

Art. 18

(Rappresentatività)

I/le delegati/e eletti dalle SAS per il Congresso della Federazione Territoriale rappresentano voti congressuali pari al 100% della media degli/delle iscritti/e nel quadriennio 2013-2016 attribuiti dalla Federazione Nazionale.

La lista per il Congresso Territoriale dovrà contenere almeno il 70% di/le delegati/e di SAS ed eletti RSU e non meno del 60% degli/delle eletti/e.

Il quoziente di rappresentatività per le elezioni dei/le delegati/e di cui al presente articolo è fissato dal Consiglio Territoriale della CISL Funzione Pubblica.

TITOLO IV
Congressi delle Federazioni Territoriali

Art. 19
(Termini svolgimento)

Entro il 28.02.2017 le Federazioni Territoriali, in regola con il tesseramento e la contribuzione, così come previsto dalle norme vigenti, effettueranno i loro Congressi per le elezioni:

- a) del Consiglio di Federazione;
- b) dei/le delegati/e al Congresso della Federazione Regionale-interregionale, regionalizzata;
- c) dei/le delegati/e al Congresso dell'UST CISL;
- d) del Collegio dei Sindaci.

Art. 20
(Rappresentatività)

I/le delegati/e eletti/e dalle Federazioni Territoriali per il Congresso Regionale-interregionale, regionalizzato di Federazione rappresentano voti congressuali pari al 100% della media degli/delle iscritti/e nel quadriennio 2013-2016 attribuiti dalla Segreteria Nazionale.

La lista per il Congresso Regionale dovrà contenere almeno il 50% di delegati/e di SAS ed eletti/e RSU e non meno del 40% degli/delle eletti/e.

La lista per la UST dovrà contenere almeno il 40% di/delle delegati/e di SAS ed eletti/e RSU e non meno del 40% degli/delle eletti/e.

Il quoziente di rappresentatività per il Congresso della Federazione Territoriale FP SIENA-GROSSETO è stabilito sulla base di un delegato **ogni _____ iscritti o frazione.**

Le frazioni fino a _____ iscritti sono arrotondate a _____, quelle da _____ in su sono arrotondate a _____

TITOLO V
Congressi delle Federazioni Regionali-Interregionali, regionalizzate

Art. 21
(Termini svolgimento)

Entro il 27.04.2017 le Federazioni Regionali-Interregionali, regionalizzate in regola con il tesseramento e la contribuzione così come previsto dalle norme vigenti effettueranno i loro Congressi per la elezione:

- a) del Consiglio Regionale-interregionale, regionalizzato di Federazione;

- b) dei/le delegati/e al Congresso della Federazione Nazionale;
- c) dei/le delegati/e al Congresso della USR-USI CISL;
- d) del Collegio dei Sindaci.

Art. 22 (Rappresentatività)

I/le delegati/e eletti dalle Federazioni Regionali per il Congresso della Federazione Nazionale rappresentano voti congressuali pari al 100% della media degli/delle iscritti/e nel quadriennio 2013-2016 attribuiti dalla Segreteria Nazionale.

La lista per il Congresso NAZIONALE dovrà contenere almeno il 40% di/le delegati/e di SAS ed eletti/e RSU.e non meno del 30% degli/delle eletti/e.

Nei Congressi regionali/interregionali, i componenti di provenienza SAS e eletti/e nelle liste CISL delle RSU dovranno essere almeno il 40% dei delegati in lista per il Congresso nazionale CISL FP e non meno del 30% degli/delle eletti/e.

Nei Congressi regionali/interregionali, i componenti di provenienza SAS e eletti/e nelle liste CISL delle RSU dovranno essere almeno il 40% dei delegati in lista per i Congressi regionali USR/USI e non meno del 40% degli/delle eletti/e.

Le liste che non rispettano le obbligazioni indicate sono nulle.

Qualora risultasse eletto un numero inferiore rispetto a quello prescritto, si dovrà procedere allo scorrimento della graduatoria delle/dei prime/i non elette/i nella lista congressuale, senza con questo modificare il numero complessivo delle/dei elette/i.

Le liste che non rispettano le obbligazioni indicate sono nulle.

Art. 23 (Comunicazioni)

Al fine della verifica di corrispondenza ai principi Statutari Confederali le Federazioni Regionali-interregionali, regionalizzate e Territoriali, devono inviare i Regolamenti congressuali alla Segreteria Nazionale almeno 20 (venti) giorni prima dei rispettivi congressi.

Al fine di verificare la corrispondenza ai principi statutari e regolamentari le Federazioni regionali/interregionali, regionalizzate e territoriali CISL FP invieranno i rispettivi regolamenti congressuali alla Segreteria Nazionale, mentre spetta alle USR/USI la verifica sulla corrispondenza dei regolamenti ai principi statutari e regolamentari dei livelli regionali e territoriali di Federazione di categoria e di UST.

TITOLO V Attuazione e Rinvio

Art. 24 Norma di attuazione

Per assicurare la rappresentatività dei/le delegati/e nello sviluppo delle fasi congressuali, le liste per l'elezione dei/le delegati/e ai Congressi dei vari livelli di Federazione e Confederazione, garantiscono la presenza dei singoli comparti (Agenzie Fiscali, Enti pubblici non economici, Ministeri, Autonomie locali, Sanità pubblica e privata, Terzo settore/socio sanitario.).

Art. 25
Norma programmatica

Per assicurare il completamento degli organismi della Federazione a tutti i livelli, almeno cinque giorni prima dello svolgimento dei rispettivi Congressi, sono attivati i percorsi democratici per la determinazione della scelta dei/delle Coordinatori/Coordinatrici di Ministero, Agenzia, Ente, Azienda e di specificità professionali ed istituzionali.

Art. 26
Norme di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Regolamento valgono, in quanto applicabili, le norme contenute nel Regolamento del Congresso, nello Statuto e nel Regolamento di attuazione dello Statuto della CISL Funzione Pubblica, e nello Statuto e del Regolamento di attuazione dello Statuto della Confederazione.

I principi e le indicazioni del presente Regolamento per l'elezione delle/dei delegate/i al Congresso, in tutte le sue articolazioni, devono essere recepiti nei Regolamenti Congressuali di tutte le strutture della CISL FP.